



COMUNE DI SATRIANO

Provincia di Catanzaro

Deliberazione N. **3**

Data **30/04/2016**

ORIGINALE

Deliberazione del Consiglio Comunale

Oggetto: Modifica regolamento TARI.

L'anno duemilasedici il giorno trenta del mese di Aprile , alle ore 17:55 , nella sala delle adunanze consiliari si è riunito, in sessione ordinaria, il Consiglio dell'Ente, convocato nel rispetto delle modalità e dei termini prescritti.All'inizio della discussione specificata in oggetto, risultano presenti i Signori come di seguito riportato:

Nome	Carica politica	Presente	Assente
DE VITA MICHELE	Presidente	X	
DROSI MICHELE	Consigliere	X	
BASILE TEODORO	Consigliere	X	
CATALANO ALESSANDRO	Consigliere	X	
RIVERSO DOMENICO	Consigliere	X	
MONTEROSSO VINCENZO	Consigliere	X	
BATTAGLIA DOMENICO	Consigliere	X	
MONIACI GIOVANNI	Consigliere	X	

Presenti n. 8 Assenti n. 0

Presiede la seduta il Dott. DR. MICHELE DE VITA nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale.

Partecipa il Segretario dell'Ente, DOTT. ALESSANDRO URSINO, con le funzioni previste dall'art. 97, comma 4, lett. a), del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita a procedere alla discussione sull'argomento in oggetto, regolarmente iscritto all'ordine del giorno, dando atto che sulla proposta della presente deliberazione:

il responsabile del Servizio interessato ha espresso il parere prescritto dall'art. 49 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Preliminarmente il Consigliere Battaglia, ai sensi dell'art. 54 del regolamento sul funzionamento del consiglio comunale, chiede all'Assessore Basile se il Comune abbia proceduto all'acquisizione dei beni demaniali e, nel caso di mancata acquisizione, chiede di conoscere i motivi per i quali ciò non sia stato fatto. In particolare il consigliere chiede di avere notizie in merito alla situazione della galleria.

L'Assessore Basile in risposta afferma: "Per quanto ne so, l'iter deve ritenersi concluso. Ora spetta all'Ente stabilire cosa fare".

Interviene il Sindaco il quale fa presente di aver acquisito personalmente i documenti dall'Agenzia del Demanio e che la galleria non era ricompresa tra i beni trasferiti.

Si passa alla trattazione dell'argomento posto al primo punto dell'ordine del giorno.

Illustra la proposta l'Assessore Monterosso.

Viene chiamato a dettagliare il punto il Responsabile del servizio tributi, rag. Domenico Rattà, il quale illustra gli adeguamenti del regolamento TARI alla normativa.

Il Consigliere Battaglia chiede di sapere chi siano i destinatari della riduzione prevista dall'art. 27 del regolamento.

Il rag. Rattà risponde che si tratta dei cittadini italiani iscritti all'AIRE e pensionati all'estero, specificando che devono ricorrere entrambe le condizioni per poter fruire della riduzione.

Consigliere Battaglia, in qualità di capogruppo del gruppo consiliare di minoranza: "Anticipo voto contrario in quanto la proposta seppur presentata non è stata firmata dal responsabile proponente e, quindi, a parere del sottoscritto non ha valenza giuridica per essere discussa".

Il capogruppo del gruppo di minoranza precisa di riservarsi di adire ogni via legale e amministrativa in merito a quanto prima evidenziato.

Il Sindaco replica che la proposta di deliberazione è corredata dalla firma del parere di regolarità tecnica del responsabile proponente e quindi è pienamente valida ed efficace.

Si passa alla votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- Che l'art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto l'istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell' IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC);
- Che l'imposta unica comunale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; il comma 702 dell'art. 1 della L. 147/2013 salvaguarda la disciplina dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, relativo alla relativo alla materia della potestà regolamentare dei Comuni;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 14/05/2014 e s.m.i. con la quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI);

TENUTO CONTO:

- Che l'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dall'art. 9 bis del D.L. n. 47/2014 ha disposto a partire dall'anno 2015 l'assimilazione ad abitazione principale dell' unica unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all' AIRE, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. la predetta disposizione ha previsto per tale fattispecie imponibile la riduzione di due terzi dell'imposta dovuta a titolo di TASI e del tributo dovuto a titolo di TARI; la legge di stabilità 2016 approvata con legge n. 208/2015 ha introdotto una serie di modificazioni dell'imposta con particolare riferimento all'esclusione da immissione TASI delle abitazioni principali del possessore od utilizzatore, alla modifica del trattamento ai fini IMU gravante sull'abitazione concessa in comodato, e degli alloggi locati ai sensi della legge 431/1998, con conseguente necessità di uniformare il regolamento IUC;
- che è necessario procedere a introdurre disciplina regolamentare di recepimento e specificazione delle sopra richiamate disposizioni che introducono agevolazioni a favore di cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all' AIRE, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza per TASI e TARI, nonché di adeguamento alle disposizioni legislative della Legge di Stabilità 2016;

RICHIAMATI

- l'art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23.12.2000 come modificato dall'art. 27, comma 8 della Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001 prevede: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei

tributi locali... è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.”; l'art.1, comma 169 della L. 296/2006 prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del Bilancio di Previsione;

- Il DM dell'Interno 28 ottobre 2015 che ha disposto il rinvio al 31 marzo 2016 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali;
- il DM del Ministero dell'Interno 1 marzo 2016 con il quale è stato prorogato al 30 aprile 2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2016;
- il D. Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000 e s.m.i., con particolare riferimento all'art. 42 relativo alle competenze del Consiglio Comunale;

Visto l'articolo 172 del D. lgs 267/2000;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio Finanziario;

Visto il parere del Revisori dei Conti;

Consiglieri presenti e votanti n.8;

Con voti favorevoli n.6 e contrari n.2 (Battaglia e Moniaci), espressi in forma palese,

DELIBERA

1. di **DARE ATTO** che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di **APPROVARE** le modifiche del Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 14/05/2014 e s.m.i., contenute nell'allegato A) al presente atto di esso parte integrante ed essenziale;
3. di **DARE ATTO** che la modifica del regolamento, approvato con il presente atto deliberativo, ha effetto dal 1° gennaio 2016;
4. di **INVIARE** la presente deliberazione regolamentare, relativa all'Imposta Unica Comunale (IUC), al Ministero dell'Economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, nonché inviata per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs n. 360/98.

Allegato A)

Modifiche al Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 in data 14/05/2014

Art. 18 - Utenze Domestiche - comma 4)

dopo le parole *occupate da non residenti* eliminare "o da residenti all'estero"

Art. 25 - Applicazione del tributo in funzione dello svolgimento del servizio - abrogazione del comma 2)

Art. 27 - Riduzione per particolari condizioni d'uso - Aggiungere al comma 2 la lett d)

Dal 1° gennaio 2015 è ridotta al 33,33% la tassa dovuta dai cittadini italiani residenti all'estero, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, limitatamente ad una unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto, non ceduta in locazione o in comodato.

Art. 30 - Riduzione per il compostaggio domestico -

modificare la percentuale di riduzione per il compostaggio domestico dal 30 % al 15 %, dopo le parole: "nell'anno di riferimento" eliminare il periodo: "e corredata dalla documentazione attestante l'acquisto dell'apposito contenitore." e aggiunto il seguente capoverso "Nella medesima deve essere autocertificata la proprietà privata di apposita area verde (orto o giardino) superiore a mq. 50 nella quale deve essere effettuato il compostaggio".

Gli articoli interessati risultano così riformulati:

Art. 18

UTENZE DOMESTICHE

Sono utenze domestiche quelle relative alle civili abitazioni ed alle pertinenze di queste, quali soffitte, solai, cantine, garage, ecc...

1. La tariffa delle utenze domestiche è rapportata sia alla superficie dei predetti fabbricati, sia al numero dei componenti del nucleo familiare, così come risultante dai registri anagrafici comunali.
2. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dai successivi art. 37 e 38, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate periodicamente dall'ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.
3. Nel caso di 2 o più nuclei familiari conviventi, il numero degli occupanti è quello complessivo.
4. Per le utenze domestiche occupate e/o a disposizione di persone non fisiche, nonché per quelle occupate da non residenti ovvero tenute a disposizione dai residenti, il numero degli occupanti si presume pari a uno.
5. I soggetti residenti non vengono conteggiati nel nucleo familiare, purché venga presentata apposita istanza, qualora:
 - a) il soggetto abbia un diverso domicilio per motivi legati al lavoro o allo studio, per un periodo di durata superiore a sei mesi;
 - b) il soggetto sia una persona anziana/disabile, collocata in casa di riposo a seguito di

ricovero permanente.

Art. 25

APPLICAZIONE DEL TRIBUTO IN FUNZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. Come previsto al comma 656 dell'art. 1, della legge n. 147/2013 il tributo è dovuto nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, qualora tale interruzione superi la durata continuativa di 30 giorni.

ART.27

RIDUZIONI PER PARTICOLARI CONDIZIONI D'USO

1. Le riduzioni tariffarie sono determinate in relazione ai seguenti criteri:
- a) all'uso stagionale e/o temporaneo da parte di chi detiene abitazioni secondarie o di chi risiede all'estero;
 - b) alla detenzione di locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da altra documentazione atta a comprovare tale condizione.

1. Ai sensi del comma 659 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 la tariffa ordinaria viene ridotta nella misura sotto indicata:
- a) **15%** per abitazioni con unico occupante, come emergente dalle risultanze anagrafiche, per i soggetti residenti nel comune, nella parte fissa e nella parte variabile;
 - b) **30%** per abitazioni occupate da soggetti che risiedano all'estero (Iscritti AIRE) nella parte fissa e nella parte variabile;
 - c) **30%** per fabbricati rurali ad uso abitativo come risultanti dalla banca dati catastale.
 - d) Dal 1° gennaio 2015 è ridotta al **33,33%** la tassa dovuta dai cittadini italiani residenti all'estero, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, limitatamente ad una unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto, non ceduta in locazione o in comodato.

ART. 30

RIDUZIONE PER IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO

1 Ai contribuenti di utenze domestiche residenti nel comune, che effettuano il compostaggio domestico è riconosciuta una riduzione in misura pari al 15 % della parte fissa e variabile della tariffa, la riduzione è subordinata alla presentazione, entro il 31 dicembre dell'anno precedente, di apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento.

Nella medesima deve essere autocertificata la proprietà privata di apposita area verde (orto o giardino) superiore a mq. 50 nella quale deve essere effettuato il compostaggio.



COMUNE DI SATRIANO
Provincia di Catanzaro
ALLEGATO ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE
pareri di cui all'art. 49 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267

Oggetto: Modifica regolamento TARI.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267

**Il sottoscritto Responsabile dell'Area AREA ECONOMICO
FINANZIARIA
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA'
TECNICA della proposta di deliberazione**

Satriano, 20/04/2016

Il Responsabile dell'area

DOT. VINCENZO PRENESTINI

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267

**Il sottoscritto Responsabile dell'Area economico-finanziaria
ESPRIME PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE/TECNICA
della proposta di deliberazione**

Satriano, 20/4/2016

Il Responsabile dell'area
PASSARELLI VINCENZO

COMUNE DI SATRIANO
Protocollo n° 0003176
del 21/04/2016



COMUNE DI SATRIANO
PROVINCIA DI CATANZARO

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

OGGETTO: **Parere sulla proposta di regolamento della Tassa sui Rifiuti (TARI)**

Richiamato l'articolo 1 comma 639-704 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014 la nuova Imposta Unica Comunale, la quale si compone dell'IMU (componente patrimoniale) e della TARI e TASI (componente sui servizi);

Tenuto conto che la TARI sostituisce i precedenti prelievi applicati sino a tutto il 2013 dai comuni per la copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);

Richiamato altresì l'art. 239, comma 1, lettera b), n. 7, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'articolo 3 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (conv. in legge n. 213/2012) il quale prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e applicazione dei tributi locali;

Esaminata la proposta di regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI), con la quale si prevedono le modifiche agli articoli che seguono:

Art. 18 - Utenze Domestiche - comma 4)
dopo le parole *occupate da non residenti* eliminare "o da residenti all'estero"

Art. 25 - Applicazione del tributo in funzione dello svolgimento del servizio -
abrogazione del comma 2)

Art. 27 - Riduzione per particolari condizioni d'uso -
Aggiungere al Comma 2 la lett d)
Dal 1° gennaio 2015 è ridotta al 33,33% la tassa dovuta dai cittadini italiani residenti all'estero, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, limitatamente ad una unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto, non ceduta in locazione o in comodato.

Art. 30 - Riduzione per il compostaggio domestico -
modificare la percentuale di riduzione per il compostaggio domestico dal 30 % al 15 %, dopo le parole: "nell'anno di riferimento" eliminare il periodo: "e corredata dalla documentazione attestante l'acquisto dell'apposito contenitore. "e aggiunto il seguente capoverso "Nella medesima deve essere autocertificata la proprietà privata di apposita are verde (orto o giardino) superiore a mq. 50 nella quale deve essere effettuato il compostaggio".

Gli articoli interessati risultano così riformulati:

**Art. 18
UTENZE DOMESTICHE**

Sono utenze domestiche quelle relative alle civili abitazioni ed alle pertinenze di queste, quali soffitte, solai, cantine, garage, ecc...

1. La tariffa delle utenze domestiche è rapportata sia alla superficie dei predetti fabbricati, sia al numero dei componenti del nucleo familiare, così come risultante dai registri anagrafici comunali.
2. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dai successivi art. 37 e 38, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate periodicamente dall'ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.
3. Nel caso di 2 o più nuclei familiari conviventi, il numero degli occupanti è quello complessivo.
4. Per le utenze domestiche occupate e/o a disposizione di persone non fisiche, nonché per quelle occupate da non residenti ovvero tenute a disposizione dai residenti, il numero degli occupanti si presume pari a uno.
5. I soggetti residenti non vengono conteggiati nel nucleo familiare, purché venga presentata apposita istanza, qualora:

- a) il soggetto abbia un diverso domicilio per motivi legati al lavoro o allo studio, per un periodo di durata superiore a sei mesi;
- b) il soggetto sia una persona anziana/disabile, collocata in casa di riposo a seguito di ricovero permanente.

Art. 25

APPLICAZIONE DEL TRIBUTO IN FUNZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Come previsto al comma 656 dell'art. 1, della legge n. 147/2013 il tributo è dovuto nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, qualora tale interruzione superi la durata continuativa di 30 giorni.

ART.27

RIDUZIONI PER PARTICOLARI CONDIZIONI D'USO

1. Le riduzioni tariffarie sono determinate in relazione ai seguenti criteri:
 - a) all'uso stagionale e/o temporaneo da parte di chi detiene abitazioni secondarie o di chi risiede all'estero;
 - b) alla detenzione di locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da altra documentazione atta a comprovare tale condizione.
2. Ai sensi del comma 659 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 la tariffa ordinaria viene ridotta nella misura sotto indicata:
 - a) 15 % per abitazioni con unico occupante, come emergente dalle risultanze anagrafiche, per i soggetti residenti nel comune, nella parte fissa e nella parte variabile;
 - b) 30 % per abitazioni occupate da soggetti che risiedano all'estero (Iscritti AIRE) nella parte fissa e nella parte variabile;
 - c) 30 % per fabbricati rurali ad uso abitativo come risultanti dalla banca dati catastale.
 - d) Dal 1° gennaio 2015 è ridotta al 33,33% la tassa dovuta dai cittadini italiani residenti all'estero, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, limitatamente ad una unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto, non ceduta in locazione o in comodato.

ART. 30

RIDUZIONE PER IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO

Ai contribuenti di utenze domestiche residenti nel comune, che effettuano il compostaggio domestico è riconosciuta una riduzione in misura pari al 15 % della parte fissa e variabile della tariffa, la riduzione è subordinata alla presentazione, entro il 31 dicembre dell'anno precedente, di apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento.

Nella medesima deve essere autocertificata la proprietà privata di apposita area verde (orto o giardino) superiore a mq. 50 nella quale deve essere effettuato il compostaggio.

Vista la documentazione acquisita agli atti dell'ufficio;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati dai responsabili dei servizi ai sensi dell'articolo 49 del d Lgs. n. 267/2000;

Visti:


- il D.Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- il vigente Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

ESPRIME

parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione inerente il regolamento di cui all'oggetto.

Li, 20/04/2016

IL REVISORE CONTABILE
Dott.ssa Giovanna CETERA



Prog. 3176
21/4/16

COMUNE DI SATRIANO
PROVINCIA DI CATANZARO

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

OGGETTO: **Parere sulla proposta di regolamento della Tassa sui Rifiuti (TARI)**

Richiamato l'articolo 1 comma 639-704 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014 la nuova Imposta Unica Comunale, la quale si compone dell'IMU (componente patrimoniale) e della TARI e TASI (componente sui servizi);

Tenuto conto che la TARI sostituisce i precedenti prelievi applicati sino a tutto il 2013 dai comuni per la copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);

Richiamato altresì l'art. 239, comma 1, lettera b), n. 7, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'articolo 3 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (conv. in legge n. 213/2012) il quale prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e applicazione dei tributi locali;

Esaminata la proposta di regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI), con la quale si prevedono le modifiche agli articoli che seguono:

Art. 18 - Utenze Domestiche - comma 4)

dopo le parole *occupate da non residenti* eliminare "o da residenti all'estero"

Art. 25 - Applicazione del tributo in funzione dello svolgimento del servizio -
abrogazione del comma 2)

Art. 27 - Riduzione per particolari condizioni d'uso -

Aggiungere al Comma 2 la lett d)

Dal 1° gennaio 2015 è ridotta al 33,33% la tassa dovuta dai cittadini italiani residenti all'estero, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, limitatamente ad una unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto, non ceduta in locazione o in comodato.

Art. 30 - Riduzione per il compostaggio domestico -

modificare la percentuale di riduzione per il compostaggio domestico dal 30 % al 15 %.

dopo le parole: "nell'anno di riferimento" eliminare il periodo: "e corredata dalla documentazione attestante l'acquisto dell'apposito contenitore." e aggiunto il seguente capoverso "Nella medesima deve essere autocertificata la proprietà privata di apposita area verde (orto o giardino) superiore a mq. 50 nella quale deve essere effettuato il compostaggio".

Gli articoli interessati risultano così riformulati:

Art. 18

UTENZE DOMESTICHE

Sono utenze domestiche quelle relative alle civili abitazioni ed alle pertinenze di queste, quali soffitte, solai, cantine, garage, ecc...

1. La tariffa delle utenze domestiche è rapportata sia alla superficie dei predetti fabbricati, sia al numero dei componenti del nucleo familiare, così come risultante dai registri anagrafici comunali.
2. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dai successivi art. 37 e 38, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate periodicamente dall'ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.
3. Nel caso di 2 o più nuclei familiari conviventi, il numero degli occupanti è quello complessivo.
4. Per le utenze domestiche occupate e/o a disposizione di persone non fisiche, nonché per quelle occupate da non residenti ovvero tenute a disposizione dai residenti, il numero degli occupanti si presume pari a uno.
5. I soggetti residenti non vengono conteggiati nel nucleo familiare, purché venga presentata apposita istanza, qualora:

- a) il soggetto abbia un diverso domicilio per motivi legati al lavoro o allo studio, per un periodo di durata superiore a sei mesi;
- b) il soggetto sia una persona anziana/disabile, collocata in casa di riposo a seguito di ricovero permanente.

Art. 25

APPLICAZIONE DEL TRIBUTO IN FUNZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Come previsto al comma 656 dell'art. 1, della legge n. 147/2013 il tributo è dovuto nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, qualora tale interruzione superi la durata continuativa di 30 giorni.

ART.27

RIDUZIONI PER PARTICOLARI CONDIZIONI D'USO

1. Le riduzioni tariffarie sono determinate in relazione ai seguenti criteri:
 - a) all'uso stagionale e/o temporaneo da parte di chi detiene abitazioni secondarie o di chi risiede all'estero;
 - b) alla detenzione di locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da altra documentazione atta a comprovare tale condizione.
2. Ai sensi del comma 659 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 la tariffa ordinaria viene ridotta nella misura sotto indicata:
 - a) 15 % per abitazioni con unico occupante, come emergente dalle risultanze anagrafiche, per i soggetti residenti nel comune, nella parte fissa e nella parte variabile;
 - b) 30 % per abitazioni occupate da soggetti che risiedono all'estero (Iscritti AIRE) nella parte fissa e nella parte variabile;
 - c) 30 % per fabbricati rurali ad uso abitativo come risultanti dalla banca dati catastale.
 - d) Dal 1° gennaio 2015 è ridotta al 33,33% la tassa dovuta dai cittadini italiani residenti all'estero, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, limitatamente ad una unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto, non ceduta in locazione o in comodato.

ART. 30

RIDUZIONE PER IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO

Ai contribuenti di utenze domestiche residenti nel comune, che effettuano il compostaggio domestico è riconosciuta una riduzione in misura pari al 15 % della parte fissa e variabile della tariffa, la riduzione è subordinata alla presentazione, entro il 31 dicembre dell'anno precedente, di apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento.

Nella medesima deve essere autocertificata la proprietà privata di apposita area verde (orto o giardino) superiore a mq. 50 nella quale deve essere effettuato il compostaggio.

Vista la documentazione acquisita agli atti dell'ufficio;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati dai responsabili dei servizi ai sensi dell'articolo 49 del d.Lgs. n. 267/2000;

Visti:


- il D.Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- il vigente Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

ESPRIME

parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione inerente il regolamento di cui all'oggetto.

Li. 20/04/2016


IL REVISORE CONTABILE
Dott.ssa Giovanna CETERA



Il Presidente del Consiglio
DR. MICHELE DE VITA



Il Segretario
DOTT. Alessandro Ursino.




Si attesta che copia della presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio dell'Ente oggi 17/05/2016 al n. 340 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Li. 17/05/2016



Il Responsabile dell'area amministrativa
Dott.ssa Gisella PROCOPIO




La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- Ai sensi dell'art. 134 3° comma D.Lgs. 267/2000
- Ai sensi dell'art. 134 4° comma D.Lgs. 267/2000

Li. 17/05/2016



Il Segretario
DOTT. Alessandro Ursino



E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE CONSERVATA AGLI ATTI

Satriano 17/05/2016



Il Messo Comunale
Antonietta Diaco

